

Civile Sent. Sez. L Num. 6755 Anno 2015

Presidente: ROSELLI FEDERICO

Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 02/04/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 14570-2013 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00488410010, in persona  
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso  
lo studio degli avvocati **MORRICO ENZO** ROMEI ROBERTO,  
FRANCO RAIMONDO BOCCIA, MARESCA, ARTURO che la  
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

2014

3875

- **ricorrente** -

**contro**

CARIDI GIACOMO C.F. CRDGCM49E24Z315G, GUASTAFERRO  
CIRO C.F. GSTCRI50A28H243T, CAMMAROTA ITALIA OLGA

CANDIDA C.F. CMMTLG49R43A783D, PERELLI CIPPO  
GIANCARLO C.F. PRLGCR60E11L677X, tutti elettivamente  
domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13,  
presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PALLINI, che  
li rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
FRANCO SCARPELLI, DAVIDE BONSIGNORIO, giusta delega  
in atti;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 1467/2012 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2012 R.G.N.  
1488/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE  
BRONZINI;

udito l'Avvocato ROMEI ROBERTO;

udito l'Avvocato PALLINI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.



Udienza del 4.12.2014, causa n. 19

R.G. n.14570/2013

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3227/2007 il Tribunale di Milano dichiarava l'inefficacia della cessione da Telecom Italia S.p.A. Telepost spa del ramo d'azienda cui erano addetti Giacomo Caridi, Italia Olga Candida Cammarota, Giancarlo Peretti Cippo e Ciro Guastaferrò e condannava la cedente a ripristinarne i rapporti di lavoro. Telecom Italia S.p.A. non ottemperava all'ordine di ripristinare i rapporti di lavoro malgrado la formale offerta delle prestazioni ed i lavoratori, che continuavano a lavorare per la società cessionaria, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Milano decreti ingiuntivi con i quali si intimava a Telecom il pagamento delle retribuzioni da loro maturate dalla data di cessione del contratto di lavoro sino alla domanda. L'opposizione proposta avverso tali decreti ingiuntivi veniva rigettata dal Tribunale di Milano e così dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 14.12.2012. Ad avviso della Corte a seguito della sentenza con cui viene dichiarata l'illegittimità del trasferimento d'azienda con i connessi rapporti di lavoro, questi devono intendersi ricostituiti *ex tunc* alle dipendenze del cedente, con conseguente diritto alla retribuzione per il periodo successivo alla sentenza medesima ed alla messa a disposizione della prestazione. Non poteva accedersi alla tesi dell'avvenuta risoluzione del rapporto in quanto i lavoratori avevano accettato la risoluzione del rapporto con la cessionaria ed avevano percepito l'indennità di mobilità in quanto tale ragionamento presupponeva una valida cessione del ramo d'azienda già esclusa. Inoltre l'indennità di mobilità posta la natura previdenziale non retributiva di tale trattamento non poteva neppure essere sottratta alle somme dovute.

Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a tre motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie difensive.

#### Motivi della decisione

Come primo motivo parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2112 e 2126 c.c. I lavoratori avevano accettato la collocazione in mobilità da parte della società Telepost,



riconoscendolo come vero datore di lavoro e comunque facendo cessare il rapporto da intendersi unico.

Come secondo motivo deduce l'omesso esame di un punto decisivo e cioè che i lavoratori avevano accettato la loro messa in mobilità da parte della Telepost.

Come terzo motivo deduce "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.p.c." e ribadisce che il diritto alla retribuzione è collegato allo svolgimento della prestazione, mentre qualora questa non venga richiesta e resa il lavoratore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno, con detrazione dell'*aliunde perceptum*. Vanno accolti i primi due motivi di ricorso e dichiarato assorbito il terzo.

Emerge dal ricorso Telecom ( e non viene contestato da controparte, cfr. pag. 2 del controricorso) che i lavoratori hanno nel dicembre del 2005 accettato la messa in mobilità da parte di Telepost sottoscrivendo il relativo verbale. I lavoratori hanno pertanto accettato liberamente l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro posto che non si può dubitare del fatto che comunque si è svolta una sola attività lavorativa degli intimati presso quel complesso che non è stato ritenuto costituire ramo d'azienda. Gli intimati chiedono in questa sede il pagamento di retribuzioni dopo la cessazione volontaria del rapporto di lavoro avendo firmato il verbale di conciliazione ed essendo stati immessi in mobilità percependo il relativo trattamento. Tali mensilità di retribuzione, anche solo a titolo risarcitorio secondo l'orientamento di questa Corte, non spettano in quanto il rapporto si è risolto su iniziativa dei lavoratori che hanno aderito alle proposte conciliative della società cessionaria. Certamente la cessione di ramo d'azienda è stata dichiarata inefficace e Telecom è stata condannata al ripristino del rapporto il che non è avvenuto; tuttavia il detto rapporto è stato autonomamente risolto dai lavoratori che hanno percepito i benefici previsti in conseguenza di un atto di conciliazione e pertanto non spettano somme richieste dopo l'avvenuta risoluzione.

Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto: " la nullità della cessione di ramo d'azienda produce il diritto al risarcimento del danno a favore del lavoratore che, nonostante la dichiarazione giudiziale di nullità, non sia stato ammesso a riprendere il lavoro nell'impresa cedente. Questo diritto tuttavia non sussiste qualora lo stesso lavoratore abbia accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un verbale di messa in mobilità".

La fondatezza dei primi due motivi di ricorso ne determina l'accoglimento, con assorbimento del terzo motivo, risultando infondate le pretese azionate con i decreti ingiuntivi opposti. La sentenza gravata deve essere quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1 con il rigetto delle domande dei lavoratori. Circa le spese sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei gradi di merito stante la controvertibilità della questione ponendo a carico delle parti intimiate le spese del giudizio di legittimità liquidate come al dispositivo della presente sentenza.

P.Q.M.



La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e- decidendo nel merito-  
rigetta la domanda. Condanna le parti intimare al pagamento delle spese  
del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi,  
nonché in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2014